

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**

Il G.E.,

letti gli atti della procedura iscritta al n. █████/2022 R.G. Esec. promossa dalla società █████  
█████ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e, per essa, quale mandataria,  
dalla █████ S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di █████  
█████ ed altri;;

rilevato che il titolo esecutivo su cui si fonda la presente procedura è un decreto ingiuntivo e  
che, dall'esame del titolo nonché dalla documentazione in atti, si evince che i debitori  
esecutati (█████) sono due consumatori;

rilevato che da recente le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 9479/2023  
hanno espresso il seguente principio: *“Ai fini del rispetto del principio di effettività della  
tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE,  
concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un  
consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto  
ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia  
motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito  
oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio  
l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del  
credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a  
prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima  
dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di  
motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a  
produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti  
dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale  
informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650  
c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul  
credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o  
del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice  
dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..”*;

rilevato che si rende, pertanto, necessaria – preliminarmente alla deliberazione sulle richieste effettuate dagli opposenti - l'acquisizione del contratto di finanziamento richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo;

rilevato che la creditrice va onerata della produzione del detto documento nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Dispone

che la società creditrice depositi, entro sessanta giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, il contratto sottoscritto dai debitori (in forza del quale è stato emesso il titolo esecutivo);

RINVIA

la trattazione della procedura esecutiva all'udienza del 14/12/2023 h. 9,00.

Si comunichi.

Catania, 3/7/2023

Il G.E.

Dott. Sergio Centaro